

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:

- in data 10/04/2015 stipulava contratto di finanziamento n. xxx226 contro cessione del quinto da rimborsare in n. 72 rate, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 29 rate;
- in sede di estinzione anticipata non otteneva alcun rimborso della quota non maturata, calcolata con il criterio proporzionale, degli oneri sostenuti (importo dovuto € 1.021,01 su un totale di commissioni, quote assicurative e costi applicati al finanziamento di complessivi € 1.709,6);
- in data 13/03/2018 esperiva infruttuosamente reclamo.

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento, da parte dell'intermediario, di € 1.021,01.

Il ricorrente chiede, altresì, che l'intermediario venga condannato al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie.

Si richiede, inoltre, la condanna della parte opposta al versamento degli oneri relativi alla presente procedura pari ad € 20,00 ed € 200,00 per spese legali.

In via subordinata, il cliente chiede che venga accertato il proprio diritto a verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del

finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo quanto segue:

- di aver confermato in sede di riscontro al reclamo la correttezza del conteggio estintivo emesso, rigettando la richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione e delle spese di attivazione avanzata dal cliente;
- che il cliente aveva avuto piena cognizione dei costi applicati poiché esaustivamente descritti dall'art. 3 del contratto stesso;
- che la natura *up front* delle commissioni di intermediazione era confermata, oltre che dalla chiara formulazione della clausola riferita alle stesse, da copia della fattura emessa dall'intermediario del credito quale remunerazione per le attività svolte - tutte preliminari alla concessione del prestito - nonché dalle decisioni assunte dall'ABF per analoghi contratti.

DIRITTO

In via preliminare si osserva una mancata coincidenza tra la domanda espressa in sede di reclamo da parte del ricorrente e la domanda del ricorso. In particolare si sottolinea l'ampliamento, in sede di ricorso, della domanda contenuta nel reclamo con l'inserimento anche di domande subordinate non formulate in precedenza.

Nel reclamo, infatti, il ricorrente si era limitato a richiedere la restituzione delle *“somme illegittimamente trattenute a titolo di commissioni finanziarie accessorie, nonché del premio assicurativo e delle quote non contabilizzate per l'importo pari a € 1.021,01”*.

Le ulteriori domande sono dunque inammissibili e non possono essere prese in esame da questo Collegio.

La domanda che può essere esaminata attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda “deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 29 rate su 72 complessive.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

In merito alle condizioni contrattuali, il contratto controverso reca le seguenti condizioni economiche:

mutuo nei confronti del Cessionario, dell'IMPORTO FINANZIATO LORDO di € 15.120,00 che si obbliga con il presente atto a restituire mediante cessione "pro-solvendo" di N° QUOTE 72 della sua retribuzione uguali, mensili e consecutive e per la durata di N° MESI 72, per l'importo di € 210,00 CADAUNA QUOTA, costituite da capitale ed interessi, come meglio specificato di seguito, ai sensi e per gli effetti previsti dal Decreto e successivi provvedimenti e dall'art. 1198 c.c.. Il prestito si intende concesso al T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) del 9,33%.

In sede di erogazione del presente prestito, saranno trattenuti sull'anzidetto "Importo Finanziato Lordo":

(A) €	3.575,73	INTERESSI di dilazione annui nominali
(B) €	1.209,60	COMMISSIONE D'INTERMEDIAZIONE
(C) €	500,00	SPESE DI ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO
(D) €		SPESE DI INCASSO QUOTE
(E) €	16,00	ONERI FISCALI

Dedotti gli importi delle voci suddette, l'IMPORTO NETTO dell'operazione è di € 9.818,67, somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti/pignoramenti che il Cedente abbia in essere.

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) 16,59 %; tutte le voci sopra indicate sono incluse nel calcolo del T.A.E.G.;

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) 16,52 %; ad eccezione della lettera "(B)", tutte le altre voci sopra indicate sono incluse nel calcolo del T.E.G..

Di seguito e per pronto riferimento si riporta la descrizione dei costi applicati al contratto:

"(B)": la remunerazione dovuta alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi o intermediari finanziari o banche) a cui il Cedente ha deciso discrezionalmente di rivolgersi, per: i) individuare la soluzione finanziaria di proprio interesse; ii) concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento; iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento; iv) ogni altra attività eventualmente prestata per la fase di istruttoria ed attivazione della pratica di finanziamento. Nulla è dovuta alla rete distributiva del Cedente oltre all'importo previsto dalla presente voce;

"(C)": le spese fisse contrattuali per l'istruttoria della pratica e la gestione della rete di vendita e, in particolare per: la verifica della completezza e l'esame della documentazione, il data entry, i controlli formali e di merito, la deliberazione della pratica, la notifica del contratto, l'acquisizione del bene, l'erogazione del finanziamento e le attività amministrative connesse, i sistemi informativi e la struttura organizzativa, la selezione/verifica d'idoneità/controlli della rete distributiva;

Il contratto esclude la rimborsabilità delle voci di costo non maturate alla data di estinzione anticipata del finanziamento:

Quanto alle commissioni di intermediazione, il contratto riporta il riferimento a un intermediario del credito. Non figura in contratto il timbro e firma riferito a tale intermediario. Tuttavia, oltre alla firma della mutuante, figura la firma di altro soggetto incaricato dell'identificazione.

L'intermediario versa, inoltre, in atti una fattura emessa dall'intermediario del credito contenente il dettaglio delle commissioni attinenti al contratto in argomento.

In merito alla classificazione delle commissioni chieste a rimborso, secondo l'orientamento dei Collegi, la Commissione d'intermediazione (Voce B) deve essere qualificata come *upfront*, mentre le Spese di attivazione (Voce C) hanno natura *recurring*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.544,27	Tasso di interesse annuale	9,33%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	210,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,72%
Data di inizio del prestito	01/06/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,59%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'intermediazione (B)				1.209,60	Upfront	38,59%	466,73		466,73
Spese di attivazione (C)				500,00	Recurring	59,72%	298,61		298,61
							0,00		0,00
							0,00		0,00
Totale				1.709,60					765,34

La domanda della parte ricorrente, pertanto, merita accoglimento nei limiti dell'importo di cui sopra.

Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 765,34; dichiara inammissibili le residue richieste.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA